

Sig.
VIA N°
00125 ROMA

**ALL'ILL. MO SIG.
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA**

TRAMITE IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DI ROMA

OGGETTO: RICORSO AVVERSO ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE

VERBALE N° (AVV. DI ACC. N°)

DEL / / , ORE : IN ROMA ALLA VIA C. COLOMBO

COR. CENTR. KM.15.150 DIR. OSTIA

“AUTOVETTURA TG. ”

Il sottoscritto nato a il / /19 residente VIA n° - 00125
ROMA -

PREMESSO

- Che il Servizio di Polizia Municipale di Roma ha proceduto a notificare l'accertamento di infrazione di cui all'oggetto, in data / / trascritto su di un modulo affermando che le infrazioni al C.d.S. su di esso contenute sono conformi all'originale;
- Che tale trascrizione non rappresenta l'effettiva conformità all'atto originale perché manca la firma del verbalizzante, ovvero il nome o la firma del Dirigente addetto che attesti la conformità all'originale;
- Che il verbale di contestazione notificato in data / / non è conforme all'atto originale, infatti si riporta autovettura mentre si tratta di motoveicolo.

Tanto premesso il sottoscritto

RICORRE

Avverso il predetto accertamento non solo per difetto di conformità, per illegittimità e per difetto di notificazione, ma anche per i seguenti motivi:

1) MANCATA DIMOSTRAZIONE E CARENZA DELLA CORRETTA FUNZIONALITA' DEL DISPOSITIVO ELETTRONICO.

- Nel verbale di accertamento impugnato, in relazione alla strumentazione elettronica utilizzata (misuratore di velocità degli autoveicoli), viene indicata la

seguinte stereotipata dichiarazione: "previa verifica del corretto funzionamento..", e non il corretto posizionamento.

- Orbene, l'odierno ricorrente ritiene che la predetta affermazione sia destituita di qualsivoglia fondamento in fatto e in diritto in quanto non si comprende quale sia il pregio tecnico, oltre che giuridico, in base al quale l'agente accertatore possa affermare la "perfetta funzionalità" stante l'assenza della benché minima qualifica tecnica in tal senso.

- Al riguardo, il ricorrente richiama preliminarmente il fondamentale principio di diritto, secondo il quale, quando si contesta una contravvenzione, sostenendo che l'apparecchiatura utilizzata può non essere perfettamente funzionante, è il resistente (e quindi la Pubblica Amministrazione) che deve portare la prova del corretto funzionamento, mediante il deposito di tutta la documentazione relativa al mezzo utilizzato.

- Tale principio altro non è, d'altronde, se non espressione del superiore diritto riconosciuto dall'art. 24 Costituzione, relativo alle garanzie difensive del cittadino.

- Nel merito della contestazione, il ricorrente richiede che l'accertatore dimostri la metodologia e le prove utilizzate per tale verifica, nonché le risultanze di tali prove e/o verifiche, che a garanzia del cittadino non possono essere semplicemente "verbali", ma devono essere opportunamente documentate tramite appositi verbali o certificati di collaudo compilati a cura dell'accertatore nel momento dell'installazione e messa in funzione dell'apparecchio, come previsto dalle più elementari norme di qualità, e nella fattispecie dalle norme UNI EN 10012, ISO 9001:2000, comunemente applicate in ambito industriale o Militare (AQAP-120). Si vedano in questo senso le Sentenze 222/03 e 06/05 del Giudice di Pace di Gonzaga.

2. MANCANZA DI PROVA IN ORDINE ALLA CORRETTA TARATURA DELLA STRUMENTAZIONE UTILIZZATA.

"In tema di sanzioni amministrative per eccesso di velocità nella circolazione stradale, l'omessa indicazione nel verbale d'accertamento delle caratteristiche dell'apparecchiatura di rilevazione della velocità (ed in particolare della corrispondenza di essa al tipo omologato) non comporta l'invalidità dell'accertamento stesso. Tuttavia, la contestazione dell'idoneità della fonte di prova (in sede d'opposizione ai sensi dell'art. 205 cod. strada) sottopone la p.a. all'onere di integrare la documentazione sul punto, al fine di rendere inoppugnabile la rilevazione. (La S.C. ha così cassato per omessa motivazione la

sentenza che, su specifica opposizione a riguardo, aveva affermato la correttezza dell'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento, benché non fosse stata disposta l'esibizione della documentazione relativa alle caratteristiche dello strumento e sul verbale d'accertamento vi fosse mera attestazione del "regolare funzionamento" dello stesso)." Cassazione civile, sez. I, 22 giugno 2001, n. 8515 (Accornero c. Pref. Genova) in Giust. civ. 2001, I,2350.

- In particolare non v'è chi non veda come, anche qualora fosse fornita dalla P.A. la dimostrazione di quanto indicato al precedente punto 1), la verifica della funzionalità dell' apparecchio Autovelox Mod. 105 SE può riferirsi al massimo solo all'accensione ed all'autocontrollo interno, ma non alla correttezza delle misure effettuate, ovvero al procedimento di taratura (elemento essenziale di qualsiasi manutenzione periodica o riparazione di ogni strumento di misura elettronico).

- Poiché lo strumento elettronico di misurazione della velocità , utilizzato dagli Agenti accertatori, determina delle misurazioni destinate ad avere conseguenze giuridiche (appunto: le severe sanzioni amministrative), è più che evidente come sia assolutamente imprescindibile, in ambito giuridico, che tali misure siano corrette ed attendibili, e quindi che rispondano ai criteri ed alle norme proprie della Metrologia Legale.

- Le norme di riferimento sono la Legge nazionale 273/1991 (Istituzione del Sistema Nazionale di Taratura, Allegato, e le norme Internazionali in materia di Strumenti di Misura (Norme UNI 30012, OIML-R91).

- Tali norme richiedono, innanzitutto, che venga seguito un corretto procedimento di taratura, presso laboratori accreditati dal SIT (Servizio di Taratura in Italia). A tal proposito si evidenziano le recenti omologazioni di dispositivi per il controllo della velocità degli autoveicoli :

- Decreto. n.4130 del 24.12.2004 dei dispositivi denominati "Traffiphot III-SR" e "Traffiphot III SR-Photor&V"Art.5. Gli organi di polizia stradale che utilizzano i dispositivi "Traffiphot III-SR" e "Traffiphot III SR-Photor &V" come misuratori di velocità, sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale per l'utente,almeno con cadenza annuale.

- Decreto n. 1122 del 16 maggio 2005 (Approvazione del dispositivo rilevatore di velocità Autovelox 105 SE)

- Decreto n. 1123 del 16 maggio 2005 (Approvazione del dispositivo rilevatore di velocità Autovelox 104/C-2) Art. 4 - Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo "Autovelox 105 SE (o 104/C-2)" sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale di istruzioni depositato presso questo Ministero, e comunque con intervallo non superiore ad un anno.
- Lo stesso ex Ministero dei Lavori Pubblici, con comunicazione prot. 6050 del 27.9.2000, ha riconosciuto la necessità della taratura dei misuratori di velocità degli autoveicoli presso centri accreditati dal SIT (allegato Q)
- Questo ad evidenziare l'orientamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di taratura dei misuratori di velocità, a garanzia della attendibilità delle misure.
- Il principio della necessità della corretta taratura è stato affermato in giurisprudenza nella causa civile n. 531/97 avanti il Tribunale di Lodi, definita con sentenza 363/00 del 22/05/2000, nella sentenza n° 4629/04 del Giudice di Pace di Taranto, nella sentenza n° 108/04 del GdP di Porretta Terme , nella sentenza n° 06/05 del GdP di Gonzaga , nella sentenza del GdP di Rovigo n° 642/04, nella sentenza n° 1220/05 del Giudice di Pace di Lecce, nella sentenza sul Velomatic 512 del 29/03/05 del Giudice di Pace di Lecce nonché nella sentenza 96/05 del Giudice di Pace di Lendinara .
- Particolarmente significative sono le conclusioni del Tribunale di Lodi, nella sentenza 363/00 del 22/05/2000, riportate in pag. 30 dell'allegato A, che così si sintetizzano, sulla base di un'autorevole perizia tecnica redatta dal CTU, dott. Paolo Soardo, direttore dell'Istituto Galileo Ferraris di Torino:
 - uno strumento di misura per essere attendibile deve essere tarato con riferimento a campioni nazionali, inizialmente e periodicamente;
 - nessuna tolleranza forfettaria può sostituire la taratura, unica operazione in grado di rilevare e correggere eventuali errori sistematici e di confermare la conformità dello strumento alle caratteristiche metrologiche richieste;
 - non può esistere nessun sistema di autocontrollo in grado di sostituire la taratura rispetto a campioni nazionali;
 - Non vi è conformità nella procedura di omologazione adottata dal MLLPP rispetto alla normativa Nazionale ed Internazionale;

- In assenza di idonea procedura di taratura, la misurazione della velocità risulta assolutamente inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell'accertamento amministrativo.
- Si evidenzia, inoltre, che nella maggioranza degli Stati Comunitari e non (Francia, Germania, Austria, Belgio, Olanda, Inghilterra, Finlandia, Svezia, Norvegia, Danimarca, Portogallo, Svizzera etc.) i dispositivi elettronici per il rilievo delle infrazioni ai limiti di velocità (autovelox, telelaser, radar, Porvida 2000) sono periodicamente tarati presso centri accreditati, equivalenti ai nostri Centri SIT e riconosciuti in ambito Europeo da accordi multilaterali di cui anche L'Italia è firmataria (EA: European co-operation for Accreditation).
- Pertanto, nel caso di specie, il Corpo Polizia Locale del Comune di Roma è onerato di esibire la documentazione comprovante la legittimità dell'accertamento impugnato quindi con tutta evidenza tale documentazione non può che essere rappresentata da un valido Certificato di Taratura, rilasciato da un Centro SIT accreditato per la taratura degli Autovelox, così come stabilito dalla normativa e dalle pronunce sopra richiamate.
- In assenza di tale certificato, le rilevazioni dell'apparecchiatura in questione sono da ritenersi **ASSOLUTAMENTE INATTENDIBILI**, poiché affette da un vizio originario di illegittimità tecnico-giuridica.
- In via preliminare, il ricorrente eccepisce e rileva la fondamentale differenza (sostanziale) tra un semplice "collaudo", e la più articolata e specifica "Taratura" nel senso tecnico-giuridico sopra richiamato.

La perizia relativa alla causa di Lodi 531/97 sopra menzionata ha riscontrato sull'autovelox 104/C-2 possibili errori fino al 30% in caso di mancanza di adeguata e periodica taratura. Nel caso in oggetto essendo la velocità contestata pari a 114 Km/h, deducendo il 30%, la velocità finale risulterebbe essere di 79,80 Km/h, e quindi inferiore rispetto al limite imposto di 80 Km/h

2 "... Secondo consolidata giurisprudenza, l'opposizione a sanzione amministrativa di cui all'art. 22 della legge n.689 del 1981, pur formalmente strutturata come giudizio di impugnazione, sostanzialmente tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria. Attraverso l'impugnazione dell'atto si perviene, infatti, ad un giudizio di merito: nel quale l'amministrazione irrogante ha veste sostanziale di attore, sotto il profilo dell'onere probatorio, come tra l'altro confermato dal dovere, ad esso imposto dal comma secondo dell'art. 23 legge cit., di "depositare in cancelleria o al Prefetto, copia del

rapporto con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o notificazione della violazione", e dalla prescrizione di cui al comma dodicesimo della medesima norma, secondo la quale "il Prefetto o il Giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente...". (Corte costituzionale, 18 dicembre 1995, n° 507, in Giur. cost. 1995, fasc. 6)

Non appare inopportuno evidenziare come le risultanze della perizia tecnica di Lodi diventano di riferimento per qualsiasi autovelox 104/C2, posto che la perizia eseguita ha descritto il meccanismo di funzionamento (che è il medesimo in tutti gli esemplari conformi al modello omologato), e quindi i limiti tecnici ed i margini di errore propri di OGNI modello di autovelox 104/C2.

3. MANCANZA DI CORRETTA OMOLOGAZIONE

- Il misuratore di velocità mod. 105 SE, in quanto Strumento di Misura di valenza Legale (così come gli strumenti per pesare a funzionamento automatico, gli strumenti di misura della dimensione, i contatori di acqua e gas, i sistemi di misura di quantità di liquidi diversi dall'acqua, gli analizzatori di gas di scarico, etc), non è stato omologato dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, Direzione Generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato, Div. V Ufficio Centrale Metrico pesi e misure, secondo quanto prescritto dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 Agosto 1982, n. 798 "Attuazione della direttiva CEE n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico".

- L'Ufficio Centrale Metrico è l'unico Ente competente in materia di omologazione di strumenti misuratori, e che può approvare la validità tecnica degli strumenti di misura.

- In mancanza di tale omologazione, un qualsiasi strumento di misura, e quindi anche il mod. 105 SE, non può essere utilizzato per rilievi di carattere metrico legale.

- L'omologazione del misuratore di velocità mod. 105 SE è una semplice approvazione di utilizzo, e non ha nessun valore ai fini della Sicurezza e Valenza Metrologica dello strumento misuratore di velocità.

- Anche da questo punto di vista, pertanto, l'accertamento impugnato è viziato da illegittimità, e se ne impone l'annullamento.

4. NULLITA' DEL VERBALE PER ERRATA TRASCRIZIONE DEL VERBALE

Infatti, nella trascrizione si riporta un “autovettura Yamaha targata CW62561”, mentre si tratta di un motoveicolo questo pone dubbi seri sull’intera rilevazione, accertamento e trascrizione effettuata dalla Polizia Municipale.

5. NULLITA’ DEL VERBALE SENZA CONTESTAZIONE IMMEDIATA

Nulla il verbale elevato dai VV.UU. a seguito di rilevazione tramite autovelox se il tratto di strada nel quale è collocato il predetto apparecchio non rientra fra quelli di cui all'art.4 L.168/2002. Con questa motivazione, il Giudice di Pace di Ribera ha annullato un verbale elevato dai VV.UU. di Ribera. La citata legge, disciplina l'attività di controllo, anche remoto, del traffico, finalizzata all'accertamento degli illeciti di cui all'art.142 e148 C.d.S., legittimando la contestazione differita delle violazioni rilevate con dispositivi ed i mezzi tecnici in argomento solo quando, sulla base di una valutazione preventiva del Prefetto, il tratto di strada sul quale i dispositivi possono essere collocati, manifesta un alto tasso di incidentalità ed ha una conformazione piano altimetrica, per la quale appare impossibile o particolarmente difficoltosa l'applicazione degli ordinari moduli operativi che prevedono il fermo del veicolo del trasgressore e l'immediata contestazione della violazione accertata.

Ne consegue che, gli agenti accertatori, in assenza di autorizzazione prefettizia, nelle strade di cui all'art.4 L.168/02 devono contestare immediatamente l'infrazione, altrimenti il verbale è nullo.

L’infrazione in questione fu rilevata a mezzo di apparecchio autovelox 105 SE, ma non immediatamente contestata dagli operanti.

Tale circostanza si pone in contrasto con quanto prescritto dall’art. 200 del codice della strada la contestazione dell’infrazione “deve” essere immediata e solo qualora sia materialmente “impossibile”, essa può avvenire per mezzo della successiva notifica del verbale.

I casi di impossibilità vengono a titolo esemplificativo indicati dall’art. 384 del regolamento, al quale fa riferimento il verbale di accertamento indicando che la violazione non è stata immediatamente contestata perché: ...IMPOSSIBILITA’ DI FERMARE IL VEICOLO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA E NEI MODI REGOLAMENTARI PERCHE’ GIA’ DISTANTE DAL POSTO DI ACCERTAMENTO. In considerazione della nuova formulazione dell’art. 200 CdS la giurisprudenza ha più volte riaffermato la necessità della contestazione immediata, alla quale non si può rinunciare se non in via di assoluta eccezionalità.

La stessa Corte di Cassazione con la ben nota sentenza n. 4010 del 3 aprile 2000 ha sostenuto -inoltre- la necessità della immediata contestazione della violazione stradale se questa viene accertata con modelli di autovelox idonei a consentire l'accertamento contestuale dell'infrazione a garanzia del generale principio di tutela del diritto di difesa del cittadino. Per tali ragioni, quindi, l'omessa immediata contestazione dell'infrazione rende illegittimo l'accertamento, con conseguente nullità dell'impugnata sanzione.

Si richiede infine che l'ill.mo Prefetto in forza del proprio potere di autotutela amministrativa, conoscendo l'intero rapporto giuridico, voglia rilevare d'ufficio anche vizi di legittimità e di merito diversi da quelli denunciati dal ricorrente.

Tutto ciò premesso e considerato quanto sopra,

Si chiede al Corpo di Polizia Municipale, che il ricorso sia trasmesso alla prefettura competente nei termini di sessanta giorni, previsto dall'art.203 del C.d.S. In mancanza il presente ricorso si intende accolto dal servizio di polizia municipale per illegittimità dell'atto e per altri motivi suindicati, o per intervenuta prescrizione per non aver trasmesso gli atti a chi di competenza nei termini di legge.

CHIEDE

All'Ill.mo Sig. Prefetto adito che, disposta la sospensione di ogni sanzione della decurtazione di 5 punti dalla patente di guida,

VOGLIA:

- annullare il verbale di contestazione impugnato, e con la relativa sanzione accessoria, illegittimo per le ragioni esposte;
- annullare comunque il verbale impugnato ove siano rinvenuti ulteriori e diversi vizi di legittimità o di merito rilevabili d'ufficio.
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di nullità del verbale, dichiarare nullo o comunque annullare la sanzione accessoria ossia la decurtazione dei 5 punti con ogni provvedimento consequenziale, per i motivi sovraesposti.
- Sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di nullità del verbale, applicare il minimo della sanzione edittale, per i motivi sovraesposti.

Si allega:

- 1) Copia verbale notificato N° (AVV. DI ACC. N°).

Distinti Saluti

Sig.